

Assegnazioni con graduatoria

L'assegnazione dei docenti di scuola primaria ai plessi e alle sezioni staccate non segue le stesse regole dei trasferimenti. E dunque, se non vi sono regole specifiche che derogano al principio del merito, quest'ultimo va assunto come criterio per individuare il docente che ha diritto all'assegnazione al plesso o alla sezione staccata. È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Nuoro con la sentenza 86/06. In buona sostanza, se il contratto nazionale sulla mobilità non dice nulla sull'assegnazione dei docenti, il criterio da seguire per individuare chi ha diritto all'assegnazione in un plesso piuttosto che in un altro resta quello dello scorrimento della graduatoria d'istituto. È il caso degli amministratori locali, che hanno la precedenza nei trasferimenti, ma non hanno la stessa precedenza nell'assegnazione ai plessi. Ciò perché il contratto sulla mobilità non prevede espressamente la precedenza anche nell'assegnazione ai plessi. E questa deroga non può essere introdotta nel contratto integrativo d'istituto. Tale ipotesi, infatti, secondo il giudice del

segnalare le sentenze di interesse (con notifica) all'indirizzo:

la@class.it

del lavoro, nell'ottica del legislatore e delle parti contrattuali, non è assimilabile a un trasferimento, ma è mera espressione di or-

ganizzazione interna della singola istituzione scolastica, nella quale la destinazione dei singoli docenti avviene secondo il criterio generale della valutazione del merito e nel rispetto della continuità didattica.

Merito che si misura attraverso la valutazione dei titoli posseduti e la corrispondente assegnazione dei relativi punteggi nella graduatoria d'istituto. Fermo restando che, ai fini dell'assegnazione, va considerato anche il criterio della continuità didattica. Oltre tutto, il presupposto di operatività della norma contrattuale che tutela gli amministratori comunali, secondo il giudice di merito «è il procedimento di mobilità del docente, che si estrinseca in un provvedimento definitivo di trasferimento intercomunale o interprovinciale da un'istituzione scolastica ad un'altra, al fine di evitare il disagio o l'impossibilità concreta di svolgere adeguatamente l'attività oggetto di mandati elettorale. Solo in presenza di tale presupposto», si legge nella sentenza, «per la prevalenza dell'interesse pubblicistico allo svolgimento ottimale del mandato elettorale di amministratore locale, il docente potrà essere preferito ad altro che pure lo precede in apposita graduatoria, in deroga ai criteri generali di valutazione del merito». (riproduzione riservata)

di Antimo di Geronimo